

N. R.G. 3632/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3632/2021** promossa in grado d'appello

da

UNOENERGY GREEN SOLUTIONS SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 02102820509), con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO FABIO LIPARI, SIMONE BRAMBILLA, GIULIA FAUSTA GOSI, LUCREZIA VOLPINI D'ADDIO, elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA AFFARI 1, presso il difensore avv. SIMONE BRAMBILLA

appellante

contro


ENRICO LENZI (C.F. LNZNRC76L07E625L), con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO PINTO, MARCO SPERANZIN, LUCA MARRA, GIULIO FEDERICO COLOMBO, (elettivamente domiciliato in LUNGARNO BRUNO BUOZZO 56126 PISA presso il difensore avv. VINCENZO PINTO

Appellato

contro

pagina 1 di 35





GIANCARLO CELLI (C.F. CLLGCR61S04H008I), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO CAMPA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL DUOMO, 20 20122 MILANO presso il difensore

appellato

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. **36669 /2021** promossa in grado d'appello

da

GIANCARLO CELLI (C.F. CLLGCR61S04H008I), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO CAMPA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL DUOMO, 20 20122 MILANO presso il difensore

appellante

contro

UNOENERGY GREEN SOLUTIONS SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 02102820509), con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO FABIO LIPARI, SIMONE BRAMBILLA, GIULIA FAUSTA GOSI, LUCREZIA VOLPINI D'ADDIO, elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA AFFARI 1, presso il difensore avv. SIMONE BRAMBILLA

appellata

contro


ENRICO LENZI (C.F. LNZNRC76L07E625L), con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO PINTO, MARCO SPERANZIN, LUCA MARRA, GIULIO FEDERICO COLOMBO, (elettivamente domiciliato in LUNGARNO BRUNO BUOZZO 56126 PISA presso il difensore avv. VINCENZO PINTO

appellato

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

Conclusioni per UNOENERGY GREEN SOLUTIONS SOCIETA' PER AZIONI:





In via principale

- In accoglimento di uno o più dei motivi di impugnazione formulati nell'atto di citazione per l'impugnazione del Lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., dichiarare ex art. 830, comma 1, c.p.c. la nullità del Lodo nei capi oggetto di impugnazione e, per l'effetto,

- decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c. e così accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte e per i fatti ed i titoli indicati nell'atto di citazione per l'impugnazione del Lodo e nel relativo procedimento arbitrale, con ogni conseguente statuizione:

(i) la responsabilità dei Sig.ri Giancarlo Celli ed Enrico Lenzi, ai sensi dell'art. 2476 c.c., e, per l'effetto, condannarli a risarcire i danni causati a Unoenergy Green Solutions S.p.A. nella misura complessiva di Euro 1.056.397,80, oltre interessi e rivalutazione, oppure nella diversa misura che sarà calcolata in corso di causa o, altrimenti, ritenuta di giustizia;

(ii) accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa della revoca attuata con la delibera del 7 agosto 2019 dall'Assemblea dei soci di Unoenergy Green Solutions S.p.A. e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal Sig. Enrico Lenzi di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate;


(iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Sig. Enrico Lenzi, escludere, ovvero diminuire l'eventuale onere risarcitorio a carico di Unoenergy Green Solutions S.p.A., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

i (iv) ancora in via subordinata: disporre la compensazione tra le somme dovute dal Sig. Enrico Lenzi a titolo di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. e quelle eventualmente dovute da Unoenergy Green Solutions S.p.A.;

In via subordinata

- Revocare, ex art. 831, comma 1, c.p.c., il Lodo nella parte in cui ha disposto la condanna di Unoenergy Green Solutions S.p.A. al risarcimento del danno in favore del Sig. Enrico Lenzi per l'importo di Euro 648.000 e per effetto decidere la controversia nel merito, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c..





In ogni caso

- Con vittoria di spese e competenze del giudizio arbitrale, ovvero della Camera Arbitrale di Milano, degli onorari degli arbitri e della procedura arbitrale, comprensive di IVA e CPA, oltre che le spese del presente giudizio;

In via istruttoria

- Qualora la Corte d'Appello adita ritenesse necessario procedere a nuova istruttoria, si ripropongono le istanze istruttorie formulate da Unoenergy Green Solutions S.p.A. nel procedimento arbitrale, ritrascritte su documento separato e già depositate in telematico *sub* All. C.

Conclusioni per ENRICO LENZI:


Il Sig. Enrico Lenzi, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, precisa le proprie conclusioni come da comparse di costituzione e risposta depositate nei giudizi n. 3632/2021 e 3669/2021 R.G., come segue:

A) quanto all'impugnazione proposta dalla società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") (giudizio n. 3632/2021 R.G.), voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*:

(a) *in via preliminare e in rito*, dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili le domande di impugnazione per nullità e per revocazione, ai sensi degli artt. 828 e 831 c.p.c., del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano in data 29 settembre 2021 nell'ambito del procedimento n. A-2520/73, formulate dalla società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l."), per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(b) *nel merito in via principale*, rigettare integralmente le domande di impugnazione per nullità e per revocazione del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano in data 29 settembre 2021 nell'ambito del procedimento n. A-2520/73, formulate dalla società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l."), perché del tutto





infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;


(c) *nel merito in via subordinata*, nella denegata e non creduta ipotesi di ac-coglimento, totale o parziale, delle domande di impugnazione per nullità e per re-vocazione del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Mi-lano in data 29 settembre 2021 nell'ambito del procedimento n. A-2520/73, formu-late dalla società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l."), con conseguente devoluzione all'Ecc.ma Corte d'Appello adita del potere di deci-dere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c.:

(c.1) accertare e dichiarare che la revoca del Sig. Enrico Lenzi dall'ufficio di amministratore della società "G.E.U. Impianti s.r.l.", disposta con delibera appro-vata dall'assemblea dei soci in data 7 agosto 2019, è avvenuta senza giusta causa e, per l'effetto, condannare la società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") a corrispondere al Sig. Enrico Lenzi, a titolo di risarci-mento del danno ex art. 2383, comma 3, c.c. e/o art. 1725, comma 1, c.c., la somma di euro 808.000,00 o quella, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sino al saldo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa, per le ragioni tutte in-dicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(c.2) accertare e dichiarare la responsabilità della società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") per violazione delle regole di buona fede e correttezza e per lesione dell'onore, reputazione, immagine professionale ed integrità psico-fisica del Sig. Enrico Lenzi, ai sensi degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1223 c.c., ed in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare la società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") a corri-pondere al Sig. Enrico Lenzi, a titolo di risarcimento del danno, la somma che sarà accertata nel corso del giudizio, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sino al saldo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa, per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(c.3) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale formulata ex art. 2476 c.c. dalla società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") nei confronti del Sig. Enrico Lenzi, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni conse-quezziale pronuncia;





(c.4) *in via subordinata*, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda riconvenzionale formulata ex art. 2476 c.c. dalla società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) nei confronti del Sig. Enrico Lenzi, accertare e determinare, per i fatti dedotti dalla società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”), le rispettive quote di responsabilità imputabili ex art. 2476 c.c. al Sig. Enrico Lenzi ed al Sig. Giancarlo Celli in relazione ai comportamenti tenuti e ai ruoli ricoperti nell’organo amministrativo della società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) e, per l’effetto, condannare il Sig. Giancarlo Celli, secondo la quota di responsabilità determinata, a corrispondere, in via di regresso e/o di rivalsa, al Sig. Enrico Lenzi, ogni somma che quest’ultimo fosse condannato a versare in favore della società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) in dipendenza dell’accoglimento, totale o parziale, della domanda riconvenzionale, per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni conseguenziale pronuncia;

(d) *in ogni caso*, con vittoria di spese e onorari del giudizio;


B) quanto all’impugnazione proposta dal

Sig. Giancarlo Celli (giudizio n. 3669/2021 R.G., riunito al giudizio n. 3632/2021 R.G.), voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, *contrariis reiectis*:

(a) *in via preliminare e in rito*, dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili le domande di impugnazione per nullità e per revocazione, ai sensi degli artt. 828 e 831 c.p.c., del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano in data 29 settembre 2021 nell’ambito del procedimento n. A- 2520/73, formulate dal Sig. Giancarlo Celli, stante la carenza assoluta di legittimazione e di interesse ad agire del Sig. Giancarlo Celli, per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni conseguenziale pronuncia;

(b) *sempre in via preliminare e in rito*, dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili le domande di impugnazione per nullità e per revocazione del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano in data 29 settembre 2021 nell’ambito del procedimento n. A-2520/73, formulate dal Sig. Giancarlo Celli, per le altre ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni conseguenziale pronuncia;





(c) *nel merito in via principale*, rigettare integralmente le domande di impugnazione per nullità e per revocazione del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano in data 29 settembre 2021 nell'ambito del procedimento n. A-2520/73, formulate dal Sig. Giancarlo Celli, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(d) *nel merito in via subordinata*, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande di impugnazione per nullità e per revocazione del lodo arbitrale n. 31/2021, pronunciato dalla Camera Arbitrale di Milano in data 29 settembre 2021 nell'ambito del procedimento n. A-2520/73, formulate dal Sig. Giancarlo Celli, con conseguente devoluzione all'Ecc.ma Corte d'Appello adita del potere di decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c.:

(d.1) accertare e dichiarare che la revoca del Sig. Enrico Lenzi dall'ufficio di amministratore della società "G.E.U. Impianti s.r.l.", disposta con delibera approvata dall'assemblea dei soci in data 7 agosto 2019, è avvenuta senza giusta causa e, per l'effetto, condannare la società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") a corrispondere al Sig. Enrico Lenzi, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2383, comma 3, c.c. e/o art. 1725, comma 1, c.c., la somma di euro 808.000,00 o quella, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sino al saldo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa, per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(d.2) accertare e dichiarare la responsabilità della società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") per violazione delle regole di buona fede e correttezza e per lesione dell'onore, reputazione, immagine professionale ed integrità psico-fisica del Sig. Enrico Lenzi, ai sensi degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1223 c.c., ed in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare la società "Unoenergy Green Solutions s.p.a." (già "G.E.U. Impianti s.r.l.") a corrispondere al Sig. Enrico Lenzi, a titolo di risarcimento del danno, la somma che sarà accertata nel corso del giudizio, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi sino al saldo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa, per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

2.2. ISTANZE ISTRUTTORIE





(d.3) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale formulata ex art. 2476 c.c. dalla società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) nei confronti del Sig. Enrico Lenzi, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(d.4) *in via subordinata*, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda riconvenzionale formulata ex art. 2476 c.c. dalla società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) nei confronti del Sig. Enrico Lenzi, accertare e determinare, per i fatti dedotti dalla società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”), le rispettive quote di responsabilità imputabili ex art. 2476 c.c. al Sig. Enrico Lenzi ed al Sig. Giancarlo Celli in relazione ai comportamenti tenuti e ai ruoli ricoperti nell’organo amministrativo della società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) e, per l’effetto, condannare il Sig. Giancarlo Celli, secondo la quota di responsabilità determinata, a corrispondere, in via di regresso e/o di rivalsa, al Sig. Enrico Lenzi, ogni somma che quest’ultimo fosse condannato a versare in favore della società “Unoenergy Green Solutions s.p.a.” (già “G.E.U. Impianti s.r.l.”) in dipendenza dell’accoglimento, totale o parziale, della domanda riconvenzionale, per le ragioni tutte indicate nei precedenti scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;

(e) *in ogni caso*, con vittoria di spese e onorari del giudizio.


Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande avversarie di impugnazione per nullità e per revocazione, e qualora l’Ecc.ma Corte d’Appello adita ritenesse necessario procedere ad una nuova istruttoria, il Sig. Enrico Lenzi:

- ripropone le istanze istruttorie formulate nel procedimento arbitrale e riassunte nei fogli di sintesi ivi depositati (allegati in unica fascicolazione *sub* doc. E);
- si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie, perché manifestamente inammissibili e irrilevanti per le ragioni già illustrate nella terza memoria autorizzata (cfr. doc. n. XXIX) e nella memoria autorizzata di replica del 27 aprile 2021 (cfr. doc. XXXV), entrambe depositate nel procedimento arbitrale.

Conclusioni per GIANCARLO CELLI:

Nel merito:





In accoglimento dei motivi di impugnazione formulati in atti,

A.1. In principalità

A.1.1 Ai sensi dell'art. 831 c.p.c. in relazione ai motivi indicati nell'art. 395, comma 1 nn. 1 e 3 c.p.c., revocare i capi del lodo aventi ad oggetto (i) l'accertamento dell'inesistenza della giusta causa di revoca del sig. Enrico Lenzi dalla carica di amministratore di Geu Impianti S.r.l. deliberata il 7 agosto 2019; (ii) la condanna di Geu Impianti S.r.l. al pagamento in favore del sig. Enrico Lenzi dell'importo di Euro 648.000; (iii) la condanna del sig. Giancarlo Celli al pagamento di 1/3 delle spese del procedimento e la compensazione tra le parti delle spese di difesa;


A.1.2 Ai sensi 829 comma 3 c.p.c. in connessione con l'art. 36 c. 1 D. Lgs 5/2002, dichiarare ai sensi dell'art. 830, comma 1, c.p.c. la nullità per violazione degli artt. 2383, comma 3, 2392, comma 1, 2055, comma 2, 2381, comma 6, 1223 e 1226 cod. civ. dei capi del lodo aventi ad oggetto (i) la condanna del sig. Giancarlo Celli al risarcimento di Euro 315.056,90 in favore della Geu Impianti S.r.l. in via solidale con il sig. Enrico Lenzi e (ii) il riparto delle relative quote di responsabilità; per l'effetto, accertare la responsabilità esclusiva del sig. Enrico Lenzi o la minore quota di responsabilità in capo al sig. Gianfranco Celli che verrà ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione di condanna;

A.2 In subordine (rispetto alla domanda sub A.1.1)

Ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 5 – in relazione alla mancanza del requisito previsto dall'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c. –, 11 e 12, dichiarare ex art. 830, comma 1, c.p.c. la nullità dei capi del lodo aventi ad oggetto (i) l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza della giusta causa di revoca del sig. Enrico Lenzi dalla carica di amministratore di Geu Impianti S.r.l. deliberata il 7 agosto 2019, (ii) la condanna di Geu Impianti S.r.l. al pagamento in favore del sig. Enrico Lenzi dell'importo di Euro 648.000 e (iii) la condanna del sig. Giancarlo Celli al pagamento di 1/3 delle spese del procedimento e la compensazione tra le parti delle spese di difesa;

A.3 In ulteriore subordine (rispetto alle domande A.1.1 e A.2)





Ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c. in connessione con l'art. 36 c.1 D. Lgs 5/2002, dichiarare ex art. 830, comma 1, c.p.c., la nullità per violazione da parte degli arbitri degli artt. 2383, comma 3, 1223 e 1226 cod. civ. dei capi del lodo aventi ad oggetto l'accertamento e dichiarazione (i) dell'inesistenza della giusta causa di revoca del sig. Enrico Lenzi dalla carica di amministratore di Geu Impianti S.r.l. deliberata il 7 agosto 2019; (ii) la condanna di Geu Impianti S.r.l. al pagamento in favore del sig. Enrico Lenzi dell'importo di Euro 648.000; (iii) la condanna del sig. Giancarlo Celli al pagamento di 1/3 delle spese del procedimento e la compensazione tra le parti delle spese di difesa;

Per l'effetto

A. Rigettare le domande proposte dal sig. Enrico Lenzi nel procedimento arbitrale e riportate alle pagine 2 e 3 del lodo sub (1) (2) (3);

B. Condannare il sig. Enrico Lenzi a restituire al sig. Giancarlo Celli l'importo di Euro 150.062,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1° dicembre 2021 sino al saldo;

C. Condannare il sig. Enrico Lenzi al pagamento delle spese relative al procedimento arbitrale e delle spese di difesa sostenute dal sig. Giancarlo Celli.

B. In ogni caso:


Con vittoria di spese e competenze del giudizio arbitrale, ovvero della Camera Arbitrale di Milano, degli onorari degli arbitri e della procedura arbitrale, comprensive di IVA e CPA, oltre che del presente giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda ex adverso formulata.

Svolgimento del processo


- 1) Unoenergy Green Solutions S.p.A., già G.E.U. Impianti S.r.l. è una società operante nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Sino alla data dell'1.7. 2019, il suo capitale sociale era ripartito tra Enrico Lenzi e Giancarlo Celli e la Green Energy Utilities S.r.l., a sua volta partecipata e amministrata in egual misura dal Lenzi e dal Celli.





2) In data 29.6.2019, gli allora soci di GEU Impianti stipulavano con la Uno Tech S.p.A., società del Gruppo Unogas, un contratto di vendita della partecipazione del 51% in GEU, trasferita a Uno Tech il successivo 1.7.2019, con previsione di esercizio di opzione sull'acquisto dell'ulteriore partecipazione societaria del 49%. In pari data, l'assemblea dei soci di GEU Impianti designava il nuovo organo amministrativo, nominando Presidente Fabio De Martini e consiglieri Nicola Masiero e Walter Lagorio, nonché i precedenti soci e amministratori Giancarlo Celli ed Enrico Lenzi, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro. Il 22 luglio 2019, Uno Tech acquistava la residua partecipazione in GEU, divenendone così socio unico. La scelta di vendere la partecipazione azionaria di GEU era nata, in parte, dalla necessità di risolvere le differenze di vedute dei precedenti soci, Celli e Lenzi, sullo sviluppo futuro di GEU, anche se le differenti prospettive mai erano sconfinite in episodi gravi e tali da compromettere la loro collaborazione. La situazione, tuttavia, precipitava successivamente, quando il Lenzi si rendeva protagonista di episodi di violenza ai danni del collega Celli, che rendevano particolarmente difficoltosa la prosecuzione di qualsiasi collaborazione tra i due consiglieri e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e tanto rendeva indispensabile la revoca dell'organo gestorio di GEU. L' 8.7.2019 Lenzi entrava nell'ufficio del Celli e avviava con costui un acceso confronto verbale, degenerato in una *escalation* di violenza da parte del primo nei confronti del secondo, giungendo il primo a prendere a calci la scrivania del collega. Stesso episodio si verificava il giorno successivo. Tali condotte formavano oggetto di una querela sporta dal Celli davanti alla Procura della Repubblica, nella quale venivano altresì riportati ulteriori fatti relativi a minacce perpetrate dal Lenzi ai danni del Celli: il Lenzi aveva inseguito con l'automobile il figlio del Celli, minacciandolo di tagliargli la gola. Stante il crescente disagio in azienda, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GEU, Dott. De Martini, informava gli altri amministratori dei fatti e, con lettera in data 29.7.2019, dopo un confronto con gli interessati, esternava agli altri membri del Consiglio l'accesa conflittualità, che incideva in modo irrimediabile nello svolgimento dell'attività aziendale. Alla luce di tali gravi fatti e data la paralisi del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il 7.8.2019 si riuniva l'Assemblea dei soci di GEU in composizione totalitaria, per discutere delle problematiche afferenti il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e deliberare






sulla proposta di revoca del Consiglio. L'assemblea dei soci di GEU revocava per giusta causa il Consiglio di Amministrazione e procedeva a nominarne uno nuovo composto da Fabio De Martini, Nicola Masiero, Christian Passalacqua, Giancarlo Celli e Dario Blengino, escludendo due dei precedenti componenti, tra cui il Lenzi.

- 3) Dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, emergevano alcune anomalie nella gestione delle risorse economiche della società - di potenziale rilievo penale – protrattesi tra il 2016 e giugno 2019, anomalie che venivano sottoposte all'esame di una primaria società di consulenza, ossia lo studio tributario e societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.. Emergevano, pertanto, una serie di gravissime condotte distrattive ascrivibili, inizialmente, al solo Lenzi e, quindi, anche al Celli. In particolare, dalle analisi effettuate emergeva che Celli e Lenzi si erano indebitamente arricchiti a danno della società, distraendo dal patrimonio importi rilevanti e destinandoli a una società di cui entrambi erano soci e amministratori (la Green Energy), nonché a scopi personali, o comunque extrasociali, anche in violazione della normativa societaria, fiscale e penale.
- 4) Mentre erano ancora in corso le indagini sugli atti dissipativi del patrimonio sociale, con domanda di arbitrato datata 3.3.2020, Enrico Lenzi chiedeva all'allora costituendo Tribunale arbitrale di: (i) condannare GEU a risarcirgli il danno ex art. 2383, comma 3, c.c., per averlo asseritamente revocato senza giusta causa dall'incarico di amministratore; (ii) accertare l'asserita responsabilità di GEU per violazione delle regole di buona fede e correttezza e per lesione dell'onore, reputazione, immagine professionale ed integrità psico-fisica, e, per l'effetto, condannare la società a risarcirgli i danni asseritamente sofferti in conseguenza di tali violazioni. A supporto di tali domande, il Lenzi deduceva essenzialmente che: in data 7.8.2019 l'Assemblea dei soci di GEU Impianti lo avrebbe revocato dalla carica di amministratore, insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, senza giusta causa e nel contesto di un più ampio disegno, volto ad estrometterlo dalla società e a deviare ad esclusivo vantaggio di quest'ultima i rapporti che il Lenzi intratteneva con dipendenti, clienti e fornitori; la revoca sarebbe stata deliberata poche settimane dopo che l'assemblea rappresentativa della nuova proprietà lo aveva nominato nel Consiglio di Amministrazione con durata in carica di tre anni; in ragione di tale incarico, egli avrebbe






percepito un compenso fisso annuo di Euro 216.000,00, oltre ad un compenso eventuale di Euro 80.000 in caso di raggiungimento di obiettivi di redditività prefissati; il 30 luglio 2019, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GEU, dott. De Martini, avrebbe irregolarmente convocato l'Assemblea dei Soci di GEU per il successivo 7 agosto per deliberare, tra l'altro, la revoca del Consiglio di Amministrazione; in tale occasione, il Presidente avrebbe riferito di un conflitto insanabile tra lo stesso Lenzi e il consigliere Celli, conflitto che, avendo compromesso il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, aveva reso necessaria la di lui revoca nell'interesse della società; la revoca del Consiglio aveva comportato un'ingiustificata penalizzazione del solo Lenzi non solo in termini economici, ma anche con riguardo all'immagine, con conseguente lesione all'onore, alla reputazione e all'integrità psico-fisica del Lenzi medesimo.

- 5) GEU respingeva le accuse e promuoveva in via riconvenzionale un'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti del Lenzi, chiedendo per l'effetto la di lui condanna al risarcimento dei danni subiti, nella misura di Euro 1.084.139,38, oltre interessi e rivalutazione, oppure nella diversa misura ritenuta di giustizia; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del Lenzi, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, escludere, ovvero diminuire, l'eventuale onere risarcitorio a carico della società convenuta nella misura di giustizia; chiedeva, altresì, di disporre la compensazione tra le somme dovute dal Lenzi a titolo di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. e quelle a lui eventualmente dovute da GEU Impianti S.r.l..
- 6) Il 4.9.2020 si costituiva il Tribunale Arbitrale (nelle persone della prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca, avv. Elisa Cazzani, avv. Paolo Brugnera) ed il Collegio autorizzava la chiamata in causa del Celli, posto che il Lenzi aveva chiesto di essere manlevato da questi in caso di accoglimento dell'azione di responsabilità esercitata da GEU.
- 7) In pari data, GEU depositava una memoria difensiva con cui, preso atto della chiamata del Celli, chiedeva al Collegio di accertare la di lui eventuale responsabilità solidale, così come dedotta dall'attore, con tutte le conseguenti statuizioni risarcitorie.
- 8) Giancarlo Celli confermava le circostanze che avevano condotto alla revoca per giusta causa del Lenzi dall'incarico di amministratore di GEU. Contestava la fondatezza delle argomentazioni in merito alle condotte distrattive denunciate da GEU, che assumeva non






documentate, ponendo peraltro in luce il fatto che il Lenzi era stato il materiale disponente delle rimesse di pagamento e l'unico amministratore delegato di GEU abilitato ad operare senza limiti sui conti bancari della società, sicché le operazioni censurate dovevano ritenersi direttamente ed esclusivamente allo stesso imputabili.

9) Il Tribunale Arbitrale, con lodo prot. n. 2520 del 28 – 29.9.2021, per quanto di interesse nel presente procedimento, ha statuito nei termini seguenti.

a) Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a GEU Impianti e di incompetenza del Collegio, la convenuta ha esposto che il danno lamentato dal Lenzi sarebbe stato causato da Uno Tech, socio unico di GEU. In sostanza, la lite riguarderebbe l'adempimento del contratto con il quale il Lenzi ed il Celli avevano trasferito le loro partecipazioni sociali di GEU a Uno Tech, dunque una vicenda estranea al rapporto sociale ed alla clausola compromissoria di GEU; inoltre, la lamentata lesione alla reputazione ed all'integrità psico – fisica, data la sua natura extracontrattuale, non sarebbe sussumibile nella clausola statutaria. A tale riguardo, il Collegio Arbitrale ha rilevato, da un lato, che la valutazione della competenza si fonda sulla domanda a prescindere dalla fondatezza e, dall'altro, che la stessa GEU non contesta la competenza arbitrale sull'azione ex art. 2383, III comma, c.c., certamente attinente al rapporto sociale e dunque compresa nella clausola statutaria, come risultava chiaramente dalle conclusioni rassegnate dal Lenzi, del seguente tenore: "accertare e dichiarare che la revoca del sig. Enrico Lenzi dall'ufficio di amministratore di GEU Impianti s.r.l., disposta con delibera approvata dall'assemblea dei soci in data 7.8.2019 è avvenuta senza giusta causa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni". Il Collegio rilevava che Unotech non era parte del procedimento arbitrale e che nessuna domanda nei suoi confronti era stata formulata, di tal che il Collegio non poteva procedere ad alcun esame. Quanto, poi, al profilo risarcitorio connesso alla lesione della reputazione, pretesamente estraneo alla clausola compromissoria, il Collegio riconduceva detta domanda nell'alveo del rapporto sociale in forza dell'art. 808 quater c.p.c..

b) In relazione alla questione della giusta causa della revoca, il Tribunale Arbitrale, richiamati gli arresti di legittimità quanto all'onere probatorio gravante sulla società in relazione alla giusta causa, ripercorreva le vicende fattuali antecedenti e riportate nella






stessa delibera di revoca, vicende dalle quali emergeva un conflitto tra i consiglieri e, dunque, un dissidio, che potenzialmente avrebbe potuto portare alla paralisi del CdA. Gli Arbitri, tuttavia, dopo puntuale esposizione del contesto degli episodi di violenza occorsi e avvalorando maggiormente quello del 9 luglio, suffragato da deposizione di persona estranea ai contendenti, reputava che gli episodi in questione non avessero condotto all'impossibilità di funzionamento del CdA. Tanto implicava il difetto di giusta causa della revoca in questione.

- c) Quanto al profilo dei danni subiti dal Lenzi in dipendenza della revoca, il Tribunale Arbitrale, richiamata la giurisprudenza in tema di compensatio lucri cum damno, esponeva che GEU non aveva, in concreto, offerto elementi a supporto di eventuali emolumenti alternativi percepiti dal Lenzi, essendosi limitata ad affermazioni generiche sul punto. Né era sufficiente il fatto che presso il Tribunale di Milano fosse incardinato un giudizio nei confronti del Lenzi per pretesa violazione del patto di non concorrenza, in quanto non risultava da alcun documento che il Lenzi avesse percepito emolumenti di qualsivoglia genere collegati a detta attività. Non venivano, invece, riconosciuti il danno patrimoniale afferente i bonus, il danno non patrimoniale all'integrità psico – fisica e alla reputazione, questioni che non vanno ulteriormente approfondite in questa sede, data l'assenza di impugnativa da parte del Lenzi sui predetti punti.
- d) Quanto all'azione di responsabilità per mala gestio del Lenzi, il Collegio arbitrale, dopo esauriente richiamo di giurisprudenza in punto onere probatorio con riguardo alle singole condotte fonte di responsabilità a carico dell'amministratore e nesso di causalità con il danno, ha preso in considerazione i singoli addebiti illustrati dalla società, con esame approfondito alle pagg. da 46 a 67; ha, quindi, concluso con l'affermazione di responsabilità solidale del Lenzi e del Celli per la somma di € 243.367,53 oltre interessi e rivalutazione, per operazioni effettuate tra GEU e Green Energy socia della prima all'epoca dei fatti, ossia dal 2016 al 2019, come dettagliatamente esposte al par. III.5. Inoltre, sono state ritenute non giustificate spese personali e di rappresentanza da parte del Lenzi per € 71.689,37 e, in sede di esame della domanda formulata da GEU relativa alla determinazione della quota di responsabilità del Celli, con domanda di regresso/rivalsa, il Tribunale Arbitrale ha





ritenuto la responsabilità solidale del Celli anche in ordine alle spese personali del Lenzi: ciò in quanto pacificamente non risultavano deleghe formali, ma, se mai, una distinzione sostanziale di ruoli tra il Lenzi ed il Celli; in ogni caso, evidenziava come anche quest'ultimo ben fosse a conoscenza dell'esistenza di una procedura specifica quanto alle spese di rappresentanza, di tal che il Celli era certamente a conoscenza delle spese del Lenzi o, quanto meno, avrebbe dovuto esserlo. Conclusivamente, mentre per le spese relative al rapporto con Green Energy con danno pari ad € 243.367,53 la responsabilità era paritetica tra il Lenzi ed il Celli, con riguardo alle spese personali e di rappresentanza del Lenzi per € 71.689,37, la responsabilità del Celli era valutata nella minore misura del 10%.


e) Quanto alle spese processuali, il Tribunale Arbitrale ha disposto la seguente ripartizione delle spese del procedimento come liquidate dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale: 15% a carico tanto del Lenzi, quanto del Celli e 70% a carico di GEU. Ha compensato tra le parti le spese legali sostenute per la difesa in giudizio.

10) Avverso il predetto lodo interponeva impugnativa Unoenergy Green Solutions s.p.a., ex GEU Impianti, chiedendo, previa sospensiva della sua esecutività, che fosse (i) accertata la nullità del lodo, con apertura della fase rescissoria ed accertamento della responsabilità del Celli e del Lenzi ex art. 2476 c.c., con condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 1.056.397,80, (ii) accertata altresì la giusta causa della revoca attuata con la delibera del 7.8.2019; (iii) in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di Enrico Lenzi, che venisse escluso o diminuito l'eventuale onere risarcitorio a carico di GEU Impianti, oggi Unoenergy Green Solutions s.p.a.; (iv) in via ulteriormente subordinata, che venisse disposta la compensazione tra le somme dovute dal Lenzi a titolo di risarcimento dei danni e quelle eventualmente a carico della società in favore del Lenzi.

11) Enrico Lenzi, previo rigetto della richiesta sospensiva, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnativa, della quale chiedeva comunque il rigetto nel merito.

12) Al giudizio rubricato sub n. 3632/21 R.G. veniva riunito il procedimento sub n. 3669/21 R.G. scaturito dall'impugnativa formulata da Giancarlo Celli avverso il medesimo lodo.






- 13) All'udienza di prima comparizione del 13.4.2022 i due giudizi venivano riuniti e la Corte si riservava di provvedere in ordine alla sospensiva.
- 14) Con ordinanza riservata emessa in data 6.5.2022, la Corte sospendeva l'esecutività del lodo emesso in data 29.9.21 dalla Camera Arbitrale di Milano, condizionatamente alla prestazione della garanzia fidejussoria in atti e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18.1.2023.
- 15) A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

16) **L'impugnativa proposta da Unoenergy Green Solutions s.p.a. nel giudizio sub n. 3632/21 R.G..**

- 17) Con il primo motivo, Unoenergy deduce la nullità del lodo ex art. 829, III comma, c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico. Osserva, sul punto, che il Collegio arbitrale non avrebbe deciso in merito alle questioni sottoposte al suo esame concernenti la possibilità per il Consiglio di amministrazione di proseguire la propria attività, pur in presenza dei violentissimi diverbi intercorsi tra il Lenzi ed il Celli. Tale iter motivazionale violerebbe, pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 2907 c.c, 112 c.p.c. e 829, I comma, n. 12 c.p.c..
- 18) Con il secondo motivo, l'impugnante rileva la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 12, art. 829, III comma e per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Unoenergy assume che erroneamente il Collegio arbitrale ha ritenuto di non poter utilizzare le dichiarazioni rese dal Celli, "in assenza di conferme probatorie", non ritenendo attendibile quanto dichiarato dal Celli in merito agli episodi che avevano portato all'impossibilità di funzionare per il Consiglio di amministrazione di GEU, e ciò tenuto conto anche della querela dallo stesso sporta alla Procura della Repubblica.
- 19) Con il terzo motivo, l'impugnante deduce la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 5, n. 11, n. 12 c.p.c.. La società appellante pone in rilievo che nel corso del procedimento ha chiesto al Collegio arbitrale di "escludere ovvero diminuire l'eventuale onere risarcitorio a carico della società convenuta", a fronte della domanda risarcitoria formulata dal Lenzi e fondata sulla prospettiva di portare a termine l'incarico ricevuto. Ebbene,






nonostante tale richiesta, il Collegio avrebbe ritenuto che spettasse al Lenzi il risarcimento del danno parametrato all'intera durata prospettica della sua carica. In tal modo, il Collegio sarebbe caduto in evidente contraddizione, in quanto dalla revoca senza giusta causa non deriva automaticamente il diritto dell'amministratore a percepire un risarcimento pari al compenso che gli sarebbe spettato sino alla naturale scadenza del mandato. La contraddittorietà deriverebbe inoltre dal fatto che il Collegio, da un lato, ha ritenuto gravi responsabilità a carico del Lenzi, con condanna dello stesso sul piano risarcitorio in favore della società, responsabilità tali da giustificare la rimozione dalla carica; dall'altro, ha disposto il risarcimento del danno in suo favore, ritenendo ingiustificata la revoca dalla carica.

20) Con il quarto motivo, la società Unoenergy deduce la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 11, art. 829, III comma c.p.c. e art. 115 c.p.c.. L'impugnante assume che il Collegio arbitrale ha rigettato la richiesta di riduzione equitativa del risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, non prendendo in considerazione i molteplici elementi da cui risultava l'occupazione professionale alternativa del Lenzi. Occupazione professionale che gli aveva apportato significative entrate patrimoniali. Tale decisione sarebbe dunque viziata perché gli Arbitri, pur dando conto della giurisprudenza relativa alla compensatio lucri cum damno, non ne hanno poi tenuto conto nel caso concreto, violando anche il disposto di cui all'art. 115 c.p.c..

21) Con il quinto motivo, Unoenergy deduce la nullità del lodo ex art. 829, I comma, nn. 5, 11, 12 e III comma c.p.c.. La censura involge la mancata considerazione della rilevanza penale delle condotte degli amministratori Lenzi e Celli. Condotte che sono integrate da: violenza privata, minacce e percosse da parte del Lenzi ai danni del Celli; appropriazione di fondi societari per uso personale da parte del Lenzi; infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. da parte dei due amministratori, considerato che gli stessi avevano il possesso e la materiale disponibilità delle risorse finanziarie di GEU; emissione di fatture inesistenti ex art. 8 D.lgs. n. 74/2000; utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. n. 74/23000. Orbene, proprio la natura criminale delle condotte degli amministratori aveva un impatto dirimente quanto al rigetto della domanda principale del Lenzi nei confronti di GEU ed all'accoglimento integrale della domanda riconvenzionale di GEU nei confronti del Lenzi e del Celli. Compete, infatti, agli






arbitri il potere – dovere di accertare l'esistenza del fatto penalmente rilevante, inquadrandolo in modo corretto e comprensibile, affinché sia desumibile l'iter logico – giuridico sotteso alla motivazione assunta.

- 22) Con il sesto motivo, l'impugnante deduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, III comma, c.p.c., per contrarietà all'ordine pubblico. La censura impinge sulla mancata considerazione delle condotte penalmente rilevanti, costituite da false fatturazioni. Ebbene, la mancata valorizzazione di condotte certamente gravi ha comportato una sorta di stabilizzazione degli effetti dei reati de quibus, per mezzo dello strumento del lodo arbitrale; con l'ulteriore conseguenza che il Lenzi ed il Celli possono ad oggi giovare dei proventi dei reati tributari commessi in danno di GEU e dell'Amministrazione finanziaria.
- 23) Con il settimo motivo, Unoenergy deduce la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829, III comma c.p.c., per violazione del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU e violazione del contraddittorio ex art. 829, I comma, n. 9 c.p.c.. La censura si appunta sul rilievo che, pur essendo liberi gli arbitri di regolare l'articolazione del procedimento nel modo ritenuto più opportuno, gli stessi, tuttavia, non possono fondare la propria decisione sulla cd. terza via costituita dall'esclusione della rilevanza penale dei fatti contestati in giudizio.
- 24) Con l'ottavo motivo, la società Unoenergy censura il lodo ai sensi dell'art. 829, I comma, n. 12 c.p.c. per avere il Collegio erroneamente escluso dalla propria cognizione alcuni fatti costitutivi invocati da GEU a fondamento delle domande. In particolare, l'impugnante deduce che la distrazione da parte del Lenzi di ingenti somme per devolverle alla propria squadra di calcio (F.C. Pecciolese) ha costituito vera e propria ipotesi di reato di infedeltà patrimoniale, in quanto il principio di insindacabilità delle scelte gestorie è impermeabile, a condizione che le stesse siano legittimamente assunte e non connotate da irrazionalità.
- 25) Con il nono motivo, la difesa della società Unoenergy censura la motivazione del lodo ex art. 829, III comma, I comma, nn. 1 e 12 e artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto il Collegio arbitrale, pur avendo concluso che determinati importi pagati alla F.C. Pecciolese non rientravano affatto nel contratto di sponsorizzazione, non si è pronunciato in merito alla






correlativa richiesta risarcitoria, pur in difetto di qualsivoglia contestazione da parte del Lenzi.

- 26) Con il decimo motivo, Unoenergy censura il lodo ai sensi dell'art. 829, I comma, n. 12 c.p.c. ed ex art. 829, III comma c.p.c., in quanto il Collegio avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in merito alla distrazione del patrimonio societario in favore di green Energy. Si tratta, in particolare, di falsa fatturazione integrante il reato tributario ex art. 8 D.lgs. n. 74/2000.
- 27) Con l'undicesimo motivo, l'impugnante deduce la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 12 e III comma c.p.c., oltre che per violazione dell'art. 112 c.p.c.. In particolare, l'impugnante assume che mai nel corso del procedimento arbitrale aveva chiesto accertarsi che le attività oggetto delle fatture fossero state effettuate dalla stessa GEU invece che da Green Energy, ma che le attività indicate nelle fatture non erano state effettuate da Green Energy e che, di conseguenza, il pagamento delle stesse in favore di tale ultima società era illecito. Tanto implica violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
- 28) Con il dodicesimo motivo, Unoenergy impugna il lodo ex art. 829, III comma c.p.c. e per violazione dell'art. 2697 c.c.. Tale motivo, strettamente connesso a quello precedente, coinvolge il profilo probatorio sviluppato da GEU quanto all'impossibilità di Green Energy di svolgere le attività di cui alle fatture false emesse dalla stessa Green Energy e che Lenzi e Celli hanno provveduto a pagare (per interesse personale e diretto, posto che ne beneficiava la società di cui gli stessi erano soci paritari). Assume, difatti, l'impugnante che gli elementi fattuali a sostegno di tale dedotta impossibilità di svolgere le predette attività erano molteplici e, ciononostante, gli Arbitri non ne hanno tenuto conto (elementi fattuali costituiti, in via esemplificativa, da mancanza di dipendenti, mancata retribuzione degli amministratori, sproporzionate percentuali di ricarico sull'attività asseritamente posta in essere in favore di GEU).
- 29) Con il tredicesimo motivo di impugnazione, la difesa di Unoenergy deduce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 1, 5, 11,12 c.p.c. nella parte in cui il Collegio arbitrale ha ritenuto che il Lenzi, occupandosi della "parte tecnica ed acquisti" quale amministratore di GEU, per ciò stesso avesse svolto anche attività di formazione, direzione e organizzazione della rete di vendita. Con tale considerazione, il Collegio






arbitrale non ha, quindi, tenuto conto della richiesta di danni avanzata da GEU, riguardo alle attività asseritamente svolte dal Lenzi, per le quali la prova era totalmente carente e fondata su affermazioni tautologiche.

30) Con il quattordicesimo motivo, l'impugnante espone la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 11 ed ex art. 829, III comma c.p.c. nella parte in cui gli Arbitri hanno ritenuto, in punto spese, di dover attribuire una maggiore quota delle stesse a carico di GEU.

31) Con il quindicesimo motivo, la difesa dell'impugnante rileva la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 12 c.p.c, dato che gli Arbitri hanno rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria spiccata dal Lenzi. Con tale statuizione il Collegio arbitrale non si sarebbe pronunciato sulla difesa svolta da GEU secondo cui il danno subito dal Lenzi sarebbe stato causato da Uno Tech, socio unico di GEU. GEU Impianti, infatti, sul punto deduce di aver chiesto al Tribunale arbitrale di *“accertare la propria incompetenza non rispetto alla domanda formulata dal sig. Lenzi in sé e per sé, ma se - e in quanto - la domanda ponesse quale proprio fondamento (melius, quale causa petendi) l'allegazione circa un presunto complotto ordito dal socio Uno Tech ai danni del sig. Lenzi”* (così, pag. 79 dell'atto di impugnazione)


32) Infine, Unoenergy chiede la revocazione del lodo ex art. 395, I comma, nn. 3 e 5 c.p.c. avente ad oggetto i capi del lodo relativi alla condanna di GEU Impianti al pagamento, in favore del Lenzi, della somma di € 648.000,00, la condanna di GEU al pagamento del 70% delle spese di arbitrato e la compensazione delle spese di difesa. La decisione arbitrale, favorevole al Lenzi in punto risarcimento danni, sarebbe, infatti, pregiudicata dall'assenza di un documento dirimente, la cui esistenza era stata scoperta da Unoenergy solo successivamente alla chiusura del giudizio arbitrale. Tale documento era costituito dal bilancio di esercizio della società Lenergy al 30 settembre 2020 approvato dall'assemblea dei soci della Lenergy in persona dello stesso Enrico Lenzi, proprietario del 100% del pacchetto azionario, in data 24 aprile 2021 e depositato il 14 maggio 2021. Il documento in questione dimostrava il significativo risultato economico ottenuto dalla società Lenergy, fondata pochi giorni dopo la revoca del Lenzi dalla carica di amministratore di GEU; risultato economico che mai sarebbe stato realizzato laddove il Lenzi fosse rimasto in carica come amministratore presso GEU e che era pari a più del





doppio dell'ammontare del compenso del Lenzi nel triennio 2019 – 2021 (cfr. pag. 82 dell'atto di impugnazione). In particolare, Enrico Lenzi aveva fondato la società Lenergy, con il versamento di capitale di € 310.000,00, dunque ben sei volte superiore al capitale minimo richiesto dalla legge; il bilancio al 30.9.2021 era stato approvato il 27.4.2021. Detto documento era stato estratto dal Celli dopo che quest'ultimo, raggiunto da un "atto di precetto abnorme" in data 15.11.2021 si era visto notificare un secondo atto di precetto in data 23.11.2021, nonostante egli avesse comunicato al Lenzi la volontà di pagare, sia pure con una dilazione di pochi giorni. Orbene, dalla lettura del documento era agevole concludere che la società Lenergy aveva conseguito utili al netto dei proventi da partecipazioni per € 543.544,00; aveva accumulato liquidità per € 1.231.581,00 giacente sui conti correnti, disponeva di un patrimonio normalizzato di € 677.433,00. Da ciò derivava ulteriormente che il Celli era venuto a conoscenza di elementi utili ad incidere sulla posta risarcitoria ottenuta dal Lenzi, il quale, per converso, aveva ritardato l'approvazione del bilancio di Lenergy proprio al fine di impedire l'emersione di tali dati di bilancio: ed, invero, l'esercizio sociale di Lenergy era stato chiuso al 30.9.2020 e l'obbligo di approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come da art. 22 dello Statuto, sarebbe dovuto intervenire al massimo entro il 28.1.2021; anche laddove vi fosse stata la possibilità di fruire di proroga, il termine massimo di 180 giorni sarebbe stato al 29.3.2021. All'udienza del 9.4.2021 gli Arbitri avevano concesso termini perentori per dedurre nuove prove sino al 20.4.2021, nonché termini per prova contraria al 27.4.2021. In tal modo emergeva con ogni evidenza la condotta dolosa del Lenzi. Questi, una volta revocato dalla carica di amministratore, aveva fondato la società Lenergy; si era ben guardato dal chiedere la reintegrazione nella carica di amministratore ed aveva introdotto il procedimento arbitrale; aveva, poi, ritardato l'approvazione del bilancio di Lenergy, affinché non emergesse la reale situazione di bilancio. Pertanto, il lodo meritava di essere revocato ai sensi dell'art. 831, comma I c.p.c. in relazione all'art. 395, n. 3 c.p.c. posto che il bilancio di Lenergy al 30.9.2020 era preesistente e dotato di valore confessorio; era stato scoperto in data 26.11.2021 e la mancata produzione dello stesso in sede arbitrale era dipesa da fatto dell'avversario; tanto che, ove conosciuto, gli Arbitri avrebbero concluso per il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal Lenzi a causa dei mancati introiti





derivanti dal ruolo di amministratore di GEU. Tanto incide anche nella regolazione delle spese di arbitrato e di difesa.

33) **L'impugnativa proposta da Giancarlo Celli nel giudizio riunito sub n. 3669/21 R.G..**

34) La difesa del Celli propone parimenti domanda di revocazione ex art. 395, comma I, nn. 1 e 3 c.p.c., avente ad oggetto i capi del lodo relativi alla condanna di GEU Impianti al pagamento, in favore del Lenzi, della somma di € 648.000,00, la condanna di GEU al pagamento del 70% delle spese di arbitrato e la compensazione delle spese di difesa. Pone a fondamento della domanda le stesse considerazioni sviluppate dalla società Unoenergy.

35) Il Celli censura poi il lodo de quo con quattro motivi di nullità.


36) Con il primo motivo il Celli deduce la violazione dell'art. 829, comma I, n. 11 c.p.c., ritenendo integrata la contraddittorietà del lodo, in ragione dell'accertamento dell'inesistenza di una giusta causa di revoca del Lenzi ed, al contempo, della condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per mala gestio.

37) Con il secondo motivo Giancarlo Celli deduce la violazione dell'art. 829, I comma, n. 12 c.p.c., per omessa pronuncia su ulteriori circostanze fattuali che avrebbero potuto giustificare la revoca del Lenzi. In particolare, anche laddove la disposta revoca fosse stata priva di causa, le ulteriori condotte rilevanti sotto il profilo penale ben avrebbero potuto giustificare la rimozione dalla carica e su tale profilo – rileva il Celli - gli Arbitri non si sono pronunciati.

38) Con il terzo motivo l'impugnante evidenzia la nullità del lodo ex art. 829, I comma, n. 5 c.p.c., per mancanza del requisito della motivazione previsto dall'art. 823, n. 5 c.p.c. La censura si incentra sulla mancata considerazione degli atti di mala gestio – estranei a quelli fondanti la delibera di revoca – che, in ragione della loro intrinseca gravità, avrebbero escluso la condanna al risarcimento dei danni in favore del Lenzi, in ragione della revoca dalla carica di amministratore in difetto di giusta causa.

39) Con il quarto motivo il Celli deduce la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ex art. 829, III comma, c.p.c e segnatamente, con sotto articolati paragrafi, contesta la violazione delle seguenti disposizioni: a) art. 2383,





Il comma, c.c. nella parte in cui il Tribunale Arbitrale avrebbe travisato i presupposti di fatto a fondamento della delibera di revoca datata 7.8.2019, oltre che i consolidati principi in tema di giusta causa di revoca; b) le disposizioni codicistiche in punto responsabilità solidale degli amministratori, con particolare riguardo alla responsabilità del Celli quanto alle spese personali del Lenzi; c) i presupposti di risarcibilità del danno da revoca priva di giusta causa, per non avere gli Arbitri tenuto conto della causa alternativa ipotetica della revoca del Lenzi connessa agli atti di mala gestio.


40) L'impugnante reputa di superare la barriera della disciplina dell'impugnativa del lodo sulla base della disposizione di cui all'art. 36 D. lgs. n. 5/2003: tale disposizione, infatti, consente l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto anche in difetto di previsione specifica della clausola compromissoria, benché solo nella misura in cui l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

41) **Considerazioni generali della Corte quanto alle impugnazioni proposte da Unoenergy Green Solutions s.p.a. e da Giancarlo Celli.**

42) In via preliminare, si impongono le seguenti considerazioni generali. Il lodo arbitrale *de quo* non è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, possibilità che l'art. 829, comma 3, c.p.c. – per come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – consente soltanto laddove espressamente disposta dalle parti o dalla legge. Né ricorre alcuna delle ipotesi legali in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 829, commi 3 e 4, c.p.c., l'impugnazione per violazione di regole di diritto è ammessa a prescindere da una corrispondente previsione pattizia, non trattandosi né di decidere una controversia in materia di lavoro, né di esaminare nel giudizio di impugnazione una “*questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato*”.

43) E' anche da premettere che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, “*in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c. Essa non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente*






esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando. Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857/2000). L'impugnazione non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo" (così, ex multis, sentenza App. Milano n. 3442/19, Pres. Bonaretti, rel. Brat).

44) Infine, sempre a livello generale e tenuto conto del costante richiamo al concetto di ordine pubblico di cui all'art. 829, III comma, c.p.c., la Corte reputa utile riepilogare i più significativi arresti sul tema. In via generale, il concetto di ordine pubblico non è di facile definizione, come più volte osservato dalla dottrina, non ravvisandosi una definizione normativa unitaria, pur essendo citato in molteplici contesti legislativi: così, nella Costituzione all'art. 117, nel diritto internazionale privato di cui alla L. n. 218/1995, agli artt. 1 e 2 R.D. n. 773/1931. Più recentemente con il D.lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il legislatore ha indicato l'ordine pubblico come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. Infine, è utile sul punto richiamare la Direttiva 2006/123/CE che al considerando 41 così si esprime: "il concetto di ordine pubblico, come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica".


45) Il concetto di ordine pubblico è stato affidato alle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali che nel tempo ne hanno disegnato i confini, calibrati sulle fattispecie





volta volta esaminate, ma senza mai giungere ad una definizione unitaria, valevole per i vari settori del diritto. In senso generale, il concetto di ordine pubblico impinge sull'ordine strutturale dello Stato, nelle sue varie articolazioni costituzionalmente rilevanti e, dunque, con riferimento alle norme di rango costituzionale e comunitario. Sono utili gli arresti consolidatisi con riguardo al riconoscimento ed all'attuazione di sentenze straniere. In tale ambito, il giudice italiano non deve affatto esprimere una valutazione sulla decisione straniera, ma considerare soltanto le conseguenze, gli effetti concreti, scaturenti in Italia dal riconoscimento di quella decisione e, se mai, rifiutarne il riconoscimento in presenza di norme di applicazione necessaria dell'ordinamento italiano. In ambito lavoristico, è stato osservato che *“in tema di rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto all'estero, la nozione di ‘ordine pubblico’, che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, è desumibile innanzi tutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla tutela del lavoro prevista dalla Costituzione (artt. 1, 4 e 35 Cost.) e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE, fonti che includono le tutele del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto la contrarietà all'ordine pubblico italiano di una normativa, quale quella in vigore negli Stati Uniti d'America, che consente indistintamente il licenziamento “ad nutum” e non prevede garanzie minime, né procedurali né sostanziali, per il lavoratore destinatario di un licenziamento individuale o collettivo)”* (v. Cass. civ. n. 1302/13); ed, ancora, è stato rilevato che *“in tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornite dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico”* (v. Cass. civ. SU n. 12193/19).






46) Orbene, nessuno dei motivi posti alla base delle impugnazioni in esame involge l'ordine pubblico nei termini sopra delineati, non essendo neppure allegato un possibile pregiudizio ai valori fondanti l'ordinamento nazionale, anche alla luce della Direttiva 2006/123/CE, come meglio specificato infra, con riguardo ai singoli motivi di impugnazione.

47) **Opinione della Corte quanto all'impugnativa proposta da Unoenergy Green Solutions s.p.a. nel giudizio sub n. 3632/21 R.G..**

48) Quanto al primo ed al secondo motivo, concernenti, entrambi, gli episodi di violenza che hanno preceduto la revoca del Lenzi, la Corte osserva che non ricorre l'ipotesi dell'art. 829, I comma, n. 12 c.p.c., per avere omesso gli Arbitri di pronunciarsi sugli episodi stessi. Una tale omissione, invero, non riguarda il fondamentale principio del contraddittorio, cardine essenziale del diritto di difesa tutelato a livello costituzionale. Non solo, ma si osserva che il Collegio Arbitrale ha ampiamente trattato gli episodi, in tutti i dettagli ed alla luce del materiale istruttorio versato in atti (pagg. 27 e seguenti del lodo), tralasciando episodi di violenza ulteriori, riguardanti il figlio del Celli, episodi cronologicamente successivi che, peraltro, non erano stati menzionati nella delibera di revoca. Di tal ch  la mancata condivisione delle conseguenze valutative di detti episodi attiene al merito che surrettiziamente l'impugnante tenta di introdurre, facendo leva sulle disposizioni di cui all'art. 829, I comma, n. 12 e sull'art. 112 c.p.c..

49) Il terzo ed Il quarto motivo hanno ad oggetto i capi del lodo relativi alla necessit  di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno in favore del Lenzi anche alla luce del principio della compensatio lucri cum damno. La contraddittoriet  risiederebbe nel fatto che il lodo ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383 c.c. in favore del Lenzi e al contempo ha condannato lo stesso a corrispondere alla societ  una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 2476 c.c.; tanto integrerebbe un'omissione di pronuncia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829, I comma, n. 5 e n. 12, oltre che una contraddittoriet  tra i medesimi capi del lodo. Orbene, in primo luogo,   ribadire che il lodo de quo non   impugnabile per violazione delle regole di diritto, come sopra gi  esposto. In secondo luogo, al fine dell'accoglimento






dell'impugnativa del lodo, l'omessa o contraddittoria motivazione è rilevante soltanto "quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa." (cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. Un., n. 2807/1987; Cass. Civ., Sez. I, n. 7160/1990; Cass. Civ., Sez. I, n. 4881/1994; Cass. Civ., Sez. I, n. 2211/2003; Cass. Civ., Sez. I, n. 1183/2006; Cass. Civ. Sez. I, n. 25283/2013; Cass. Civ., Sez. I, n. 21923/2018). Nel caso in esame, neppure l'impugnante ha saputo esplicitare le ragioni di tale pretesa contraddittorietà *sub specie* di omissione e di contraddittorietà della motivazione, tale da rivestire i caratteri richiesti dalla giurisprudenza sopra citata. Pertanto, ciò che la difesa di Unoenergy qualifica in termini di omessa e contraddittoria motivazione è solo il risultato di un percorso logico – giuridico non condiviso, basato in sintesi sulla contemporanea presenza, in dispositivo, di una condanna risarcitoria della società in favore del Lenzi e di una speculare condanna risarcitoria di quest'ultimo in favore di Unoenergy, per titoli differenti. Né, infine, è ravvisabile un'omessa motivazione in relazione al fatto che il Collegio Arbitrale ha ritenuto di escludere dall'importo del danno risarcibile guadagni meramente ipotetici e non provati, con una motivazione esauriente, non rivedibile in questa sede e certamente non contraddittoria: non potendo la contraddittorietà scaturire dal mero richiamo della giurisprudenza di legittimità in punto *compensatio lucri cum damno* e dalle conseguenze di merito fondate sulla ritenuta carenza di prova quanto ai ricavi alternativi da parte del Lenzi.

50) In relazione ai motivi quinto, sesto e settimo - motivi involgenti la rilevanza penale delle condotte di *mala gestio* poste in essere dal Lenzi - il vizio di omessa pronuncia ricade sull'omessa qualificazione penalistica dei fatti posti all'attenzione degli Arbitri e sulla conseguente impossibilità di ricostruire l'iter logico della motivazione in ragione di tale omissione originaria, identificabile in un vero e proprio *non liquet* (così in particolare, pag. 54 dell'atto di citazione di Unoenergy). Premesso quanto esposto sub nn. 44 e 45 in punto ordine pubblico, la Corte evidenzia come gli Arbitri abbiano valutato – come era loro precipuo dovere – i fatti esposti dalle parti: tali fatti, rilevanti sul piano penalistico, sono stati valutati alla stregua del materiale istruttorio riversato nel procedimento dalle






parti, avuto riguardo alle loro implicazioni sul piano civile. Ebbene, in questa ottica gli Arbitri hanno selezionato il materiale probatorio ed i fatti rilevanti per farne discendere le conseguenze sul piano risarcitorio, non incorrendo certo in omessa pronuncia e, tanto meno, in alcuna violazione dell'ordine pubblico. Tali considerazioni valgono per tutti i motivi considerati e, dunque, per tutte le condotte penalmente rilevanti portate all'attenzione del Collegio arbitrale (quali la falsa fatturazione), condotte che sono state esaminate in vista dei riflessi civilistici, ma delle quali mai gli Arbitri hanno escluso la qualificazione penalistica. Ancora una volta, quindi, le doglianze afferiscono ad una valutazione, effettuata dagli Arbitri, del materiale istruttorio, valutazione che è ad essi riservata ed insindacabile da parte della Corte.

51) In relazione ai motivi ottavo e nono, afferenti i capi del lodo relativi alla sponsorizzazione della società calcistica F.C. Pecciolese, la Corte rileva come l'impugnante abbia denunciato come omessa motivazione ex art. 829, I comma, n. 12 c.p.c. quella che è invece una conclusione di merito. Ed, invero, il Collegio a Arbitrale, alle pagg. 50 – 54, ha analiticamente valutato gli elementi istruttori relativi alla sponsorizzazione della società Pecciolese ed evidenziato l'insindacabilità delle scelte gestorie in tale ambito, in difetto di elementi sufficienti per ritenere provato un inadempimento, fonte di potenziale danno. E', dunque, evidente come tale conclusione, lungi dall'integrare la nullità esposta da Unoenergy, impinga sul merito della decisione, non sindacabile in questa sede. Stesse conclusioni vanno espresse quanto anche al nono motivo, incentrato sulla mancata valorizzazione dell'assenza di un documento contrattuale relativo al pagamento delle spese di sponsorizzazione per la stagione calcistica 2019 – 2020: anche in questo caso, infatti, ciò che viene censurato è la motivazione degli Arbitri di ritenere riconducibili alla sponsorizzazione della F. C Pecciolese tutti i pagamenti contestati, anche quelli riferiti ai contratti asseritamente mancanti.

52) Quanto ai motivi dal decimo al tredicesimo, è da premettere che l'impugnante contesta i seguenti profili: l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di GEU avente ad oggetto le attività di formazione e organizzazione di vendita, nonché di direzione e organizzazione della rete di vendita (decimo motivo); l'omessa pronuncia e la violazione






dell'ordine pubblico per avere il Collegio Arbitrale modificato la domanda avanzata dalla parte (undicesimo motivo); la contrarietà all'ordine pubblico in tema di ripartizione dell'onere della prova (dodicesimo motivo); la carenza di motivazione quanto ai capi del lodo aventi ad oggetto le spese per l'attività di marketing contestate agli amministratori (tredicesimo motivo). Orbene, la Corte rileva come tutte tali (asserite) omissioni non sussistano alla luce delle puntuali argomentazioni contenute alle pagg. 60 – 65 del lodo. Con riguardo, poi, all'ulteriore questione se tali attività di formazione fossero state svolte dal Lenzi e dal Celli in veste di amministratori di Green Energy o di GEU, è a dirsi che il Collegio Arbitrale ha ritenuto che non vi fosse *“prova certa né che fosse GEU, che fosse Green Energy a svolgere l'attività”*. Inoltre, il Collegio ha ampiamente risposto alla domanda di GEU inerente lo svolgimento di attività formativa da parte di personale interno a GEU e non da parte di dipendenti di Green Energy, assumendo che l'istruttoria svolta non aveva condotto a risultati decisivi, né per l'una né per l'altra parte (così, pag. 62 del lodo). Quanto alla violazione del meccanismo di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., si rileva che tale scrutinio è precluso sulla base di quanto esposto sub n. 42.

53) Quanto al quattordicesimo motivo, la Corte osserva che nessuna contraddittorietà rilevante ex art. 829, I comma, n. 11 c.p.c. è desumibile dalla motivazione con la quale il Collegio Arbitrale ha ripartito le spese del procedimento tra le parti. Si richiamano in proposito le considerazioni espresse sub n. 49 in relazione al profilo di contraddittorietà.

54) Quanto al quindicesimo motivo, ex art. 829, I comma, n. 12 c.p.c., la censura si appunta su vizio di omessa pronuncia in relazione all'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale Arbitrale, formulata sul presupposto per cui la domanda promossa dal Lenzi si sarebbe fondata su fatti estranei al perimetro delle controversie soggette alla clausola compromissoria. Orbene, premesso che la questione è stata trattata dal Collegio Arbitrale alle pagg. 18 – 20, è utile ribadire che il vizio di omessa motivazione del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c. ricorre unicamente nel caso di materiale assenza della motivazione sul punto della decisione impugnata, ovvero di motivazione meramente apparente, vale a dire apodittica o incomprensibile (anche per eventuale






contraddittorietà); non può essere invece contestata con l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è stata negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. A tale riguardo, si richiama Cass. civ., n. 15613/2021 secondo cui *“la nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri”*(v. anche Cass. civ. n. 25154/2018).

55) Con riguardo alla domanda di revocazione, come esposta sub n. 32), la Corte osserva che il bilancio del quo della società Lenergy era conoscibile ben prima della pronuncia del lodo e, precisamente, dal 14 maggio 2021, data in cui il bilancio di Lenergy era stato pubblicato nel registro delle imprese; in ogni caso, era effettivamente conosciuto dal Celli e dai suoi legali sin dal mese di settembre del 2021. Sul punto, infatti, Unoenergy ha sottaciuto che il documento in questione si trovava già allegato ad una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata in data 13.9.2021 dai legali di Unoenergy ad una pluralità di destinatari, tra i quali figuravano sia i membri del Collegio Arbitrale, sia i difensori di Lenzi e Celli (v. doc. ti B e C di parte Lenzi). Di qui l'inverosimiglianza della tesi secondo cui il bilancio di Lenergy relativo all'esercizio sociale 2020 sia stato scoperto soltanto nel mese di novembre del 2021, dopo che il lodo era stato già pronunciato. Al riguardo, si deve rilevare che un simile documento sopravvenuto sarebbe stato producibile in giudizio anche dopo la scadenza dei termini: attività difensiva oltre i termini che, del resto, era stata quanto mai frequente per tutto il corso del giudizio arbitrale. A prescindere da tali considerazioni, in ogni caso, detto documento non è neppure *“decisivo”* nell'accezione di cui all'art. 395, comma 1, n. 3), c.p.c.. Ed, invero, Unoenergy si è limitata a fare riferimento alla sola situazione patrimoniale e finanziaria della società e non a quella personale del Lenzi, di tal ché non è in atti la benché minima prova che il carattere florido di una società di capitali unipersonale si





riverberi automaticamente nella sfera economico – patrimoniale del suo socio unico. E, del resto, in nessuna parte del bilancio di Lenegy è desumibile la prova che il Lenzi avesse percepito compensi o, comunque, vantaggi patrimoniali in relazione a tale attività. Se ne deve, pertanto, concludere che, quand’anche fosse stato esaminato dal Tribunale Arbitrale, quel documento non sarebbe neppure stato decisivo ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione del danno da lucro cessante con eventuali proventi *aliunde* ritraibili. Le sopra esposte considerazioni determinano l’assorbimento delle ulteriori questioni in punto spese di arbitrato e di difesa.


56) Opinione della Corte quanto all’impugnativa proposta da Giancarlo Celli nel giudizio riunito sub n. 3669/21 R.G..

57) Quanto alla revocazione chiesta dal Celli, la Corte non può che concludere per il radicale difetto di interesse, in quanto è di immediata evidenza che lo stesso non può impugnare i capi del lodo su cui non è rimasto soccombente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal Lenzi nei confronti di GEU Impianti. Tale vertenza riguardava, infatti, la società e non il Celli che era stato chiamato in causa nel procedimento arbitrale solo nell’ambito della diversa azione di responsabilità esercitata in via riconvenzionale da GEU contro il Lenzi. Ad *abundantiam* valgono, in ogni caso, le considerazioni esposte sub n. 55.

58) La Corte passa ora ad esaminare le censure sollevate dal Celli rispetto al lodo. Quanto al primo motivo di impugnazione, fondato sulla contraddittorietà del lodo in ragione dell’accertamento dell’inesistenza di una giusta causa di revoca del Lenzi e, al contempo, sulla condanna di questo a risarcire il danno alla società per atti di mala gestio, si rileva il difetto di interesse ad agire del Celli ex art. 100 c.p.c., posto che costui non è rimasto soccombente quanto alla condanna risarcitoria disposta in favore del Lenzi. Ad *abundantiam*, in punto contraddittorietà, si richiamano le considerazioni espresse sub n. 49).

59) In relazione al secondo motivo inerente l’omessa pronuncia su ulteriori fatti che avrebbero potuto giustificare la revoca del Lenzi, per gli atti di mala gestio, si ribadisce il






difetto di interesse ad agire dell'odierno impugnante come esposto sub n. 58. Ad abundantiam si richiamano in via generale le considerazioni sub n. 49 in punto omessa motivazione e ulteriormente si osserva che gli Arbitri hanno condotto il giudizio sulla scorta delle motivazioni addotte nella delibera di revoca assunta dal CdA e trattato degli atti di mala gestio funzionali alla valutazione della domanda riconvenzionale formulata dalla società.

60) Il terzo motivo coinvolge l'asserita mancata valutazione delle ulteriori condizioni createsi per il mantenimento della carica in capo al Lenzi ed i conseguenti riflessi sul piano risarcitorio. Ribadito il difetto di interesse del Cell come illustrato al punto n. 58, in ogni caso, si osserva che il lodo contiene una dettagliata esposizione delle circostanze rilevanti al fine della quantificazione del danno alle pagg. 33 – 37.

61) Il quarto motivo di impugnazione si articola in tre sotto censure come esposte sub n. 39). In via generale, si richiama quanto illustrato sub n. 58 in punto interesse ad agire. In ogni caso, posto che il Celli reputa che il sindacato della Corte possa estendersi alla violazione delle regole di diritto ex art. 829, III comma, c.p.c., in primo luogo, si richiamano le considerazioni sub n. 42. Ulteriormente, tuttavia, il Celli reputa di potersi avvalere della norma di cui all'art. 36 D.lgs. n. 5/2003 che consente l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto anche in difetto di una previsione della clausola compromissoria, nella misura in cui l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. A tale proposito, è utile evidenziare come il giudizio arbitrale intrapreso dal Lenzi non abbia mai avuto ad oggetto la delibera del 7.8.2019 relativa alla revoca dalla carica di amministratore. Vero è che il Lenzi, nell'atto introduttivo, aveva citato vizi afferenti la validità della delibera (revoca non inserita nell'ordine del giorno, assemblea convocata da soggetto privo di poteri, ossia dal solo presidente del CdA), ma non aveva mai impugnato la delibera in sé e mai aveva sottoposto all'esame arbitrale detti vizi, sui quali, infatti, neppure si è sviluppato il benché minimo contraddittorio. La domanda del Lenzi, invero, concerneva l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca dalla carica di amministratore ed i conseguenti risvolti risarcitori. Da tali considerazioni discende, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnativa per violazione di





regole di diritto, inammissibilità che coinvolge tutti e tre i sotto motivi (a, b, c) in cui è articolato il quarto motivo (come illustrati sub n. 42).

62) Sulla base delle sopra esposte motivazioni, le impugnative proposte da Unoenergy Green Solutions s.p.a. e da Giancarlo Celli avverso il lodo arbitrale emesso in data 28/29.9.2021 dalla Camera Arbitrale di Milano n. 2520/01 di protocollo debbono essere respinte integralmente.

63) Debbono essere respinte anche le domande di revocazione proposte da Unoenergy Green Solutions s.p.a. e da Giancarlo Celli.


64) L'esito del contenzioso giustifica la condanna in solido delle parti impugnanti alla rifusione delle spese processuali, in favore di Enrico Lenzi, nei termini indicati in dispositivo. E', all'uopo, utile precisare che le censure poste a fondamento dell'impugnativa tanto di Unoenergy quanto di Giancarlo Lenzi, oltre che le domande di revocazione erano funzionali all'esclusione di qualsivoglia posta risarcitoria in favore di Enrico Lenzi e che nelle argomentazioni difensive delle parti impugnanti non è stato posto l'accento sulle condotte illecite di Giancarlo Celli come accertate in sede arbitrale e non oggetto di censura.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3632/21 R.G. cui è riunita la causa n. 3669/21 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- I. **respinge** l'impugnativa proposta da Unoenergy Green Solutions s.p.a. avverso il lodo arbitrale emesso in data 28/29.9.2021 dalla Camera Arbitrale di Milano n. 2520/01 di protocollo;
- II. **respinge** l'impugnativa proposta da Giancarlo Celli avverso il lodo arbitrale emesso in data 28/29.9.2021 dalla Camera Arbitrale di Milano n. 2520/01 di protocollo;
- III. **respinge** la domanda di revocazione proposta da Unoenergy Green Solutions s.p.a. avverso il lodo arbitrale;
- IV. **respinge** la domanda di revocazione proposta da Giancarlo Celli avverso il lodo arbitrale;





- V. **condanna** in solido Unoenergy Green Solutions s.p.a. e Giancarlo Celli a rimborsare, in favore di Enrico Lenzi, le spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 18.511,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Milano, 30.3.2023.

Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente
Dott. Carla Romana Raineri

Arbitrato in Italia

